

REGOLAMENTO (CE) N. 262/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il modo S (selettivo) è una tecnica di sorveglianza cooperativa per il controllo del traffico aereo. Consente l'interrogazione selettiva degli aeromobili e l'estrazione dei dati aerei grazie a cui è possibile sviluppare nuove funzionalità di gestione del traffico aereo. La progettazione di sistemi che permettono di contattare i singoli aeromobili mediante il modo S (di seguito «interrogatori modo S») richiede l'uso di codici dell'interrogatore (*interrogator codes*) di modo S (di seguito «codici IC») per il rilevamento e la sorveglianza di aeromobili dotati di un transponder modo S.
- (2) Al fine di garantire la sicurezza del sistema di sorveglianza del traffico aereo, è fondamentale che le aree di copertura del radar di due interrogatori modo S che utilizzano il medesimo codice IC non si sovrappongano, a meno che non siano uniti in un raggruppamento («cluster») o qualora non vengano adottate altre misure di mitigazione operativa.
- (3) Al fine di sostenere l'impiego di un numero crescente di interrogatori modo S e per risolvere i problemi dovuti alla carenza di disponibilità dei codici IC per l'interrogazione degli aeromobili, è necessario coordinare in modo efficace l'assegnazione e l'uso di tali codici.
- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, Eurocontrol ha ricevuto il mandato di elaborare i requisiti per l'assegnazione e l'uso dei codici IC modo S. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 2 gennaio 2008 concernente il suddetto mandato.
- (5) Inizialmente, per ragioni tecniche, sono stati definiti e utilizzati come codici IC solo i codici identificativi dell'interrogatore (*interrogator identifier codes*) (di seguito «codici II») da 0 a 15. A causa del numero crescente di interrogatori modo S, sono state in seguito adottate misure per permettere l'uso di ulteriori codici identificativi di sorveglianza (*surveillance identifier codes*) (di seguito «codici SI») da 1 a 63.
- (6) Normalmente, per poter utilizzare i codici SI, è necessario che tutti i bersagli modo S all'interno della copertura degli interrogatori modo S siano adeguatamente attrezzati. Tuttavia, Eurocontrol ha elaborato specifiche tecniche per il funzionamento del codice II/SI che consentirebbero l'uso dei codici SI da parte degli interrogatori modo S anche in un ambiente in cui tutti i bersagli di modo S non fossero attrezzati per l'uso dei codici SI. È necessario che gli operatori modo S si prendano carico di tale funzionamento dei codici II/SI.
- (7) È previsto un servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC, fornito mediante il sistema di assegnazione degli IC, sotto il controllo di Eurocontrol. È necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di garantire che il sistema di assegnazione dei codici IC fornisca informazioni che permettono la coerenza degli elementi chiave dell'assegnazione di un codice IC. È necessario individuare chiaramente tali elementi chiave.
- (8) È necessario definire procedure comuni al fine di garantire che gli elementi chiave delle assegnazioni degli IC siano attuati in modo adeguato. Tali procedure dovranno tenere conto delle disposizioni pertinenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (di seguito ICAO).
- (9) È necessario che gli operatori modo S e che i fornitori di servizi di traffico aereo adottino misure adeguate al fine di rilevare e attenuare le conseguenze di eventuali conflitti tra i codici IC.
- (10) Il presente regolamento non riguarda le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (11) Un numero limitato di codici IC è destinato esclusivamente all'uso e alla gestione da parte di enti militari, ivi comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico. Gli interrogatori modo S che utilizzano tali codici non sono pertanto soggetti al processo di assegnazione coordinato. Tuttavia, è necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che l'uso di tali codici IC non abbia alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.